

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1276

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRI, BOSI MARAMOTTI, LODA, SPAGNOLI

Presentata il 9 febbraio 1984

Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le esposizioni quadriennali nazionali d'arte di Roma vennero autorizzate in via permanente con la legge 2 luglio 1929, n. 1180: sono del 1931 e del 1935 rispettivamente la prima e la seconda esposizione nazionale d'arte. Il 1° luglio 1937, con il regio decreto n. 2023 si riconobbe la necessità di provvedere alla costituzione di un ente autonomo avente personalità giuridica, denominato « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » e se ne emanò lo statuto che è quello ancora oggi in vigore, modificato nella dizione puramente formale, nel 1947 — così come fu fatto per altri istituti consimili — nei riferimenti a strumenti legislativi, ministeri e amministrazioni storicamente superati.

Gli articoli 1 e 9 di quello statuto, nel loro combinato disposto, consentivano al consiglio di amministrazione dell'ente, almeno formalmente, una certa libertà di decisione e di iniziativa, nel quadro del

gradimento delle autorità del regime fascista.

Caduto, con il regime, questo sostanziale condizionamento, a partire dal 1945 i vari consigli di amministrazione che si succedettero alla direzione dell'ente ebbero la possibilità di avvalersi o almeno di richiamarsi alla libertà di decisione e di iniziativa sanciti in quegli articoli, per portare avanti, con indirizzi assai disomogenei e contraddittori, una attività culturale caratterizzata da una qualche continuità e da risultati anche positivi nella rassegna di quanto ha prodotto, negli ultimi cinquant'anni, l'arte italiana, e nella diffusione all'estero della conoscenza di questi risultati.

Tuttavia lo statuto dell'ente è venuto sempre più costituendo l'elemento di remora allo sviluppo dell'istituzione, non solo per la sua intrinseca rigidità corrispondente a strutture storicamente datate, ma anche perché ormai anacronistico

rispetto alla esigenza di sviluppo della vita e delle produzioni artistiche e culturali italiane.

Nessuno dei pur numerosi tentativi di procedere in sede parlamentare ad una verifica e ad un aggiornamento, o meglio ad una sostanziale ed organica riforma dell'atto istitutivo e dello statuto della Quadriennale ha avuto conclusione positiva. Cosicché è venuto sempre più accentuandosi un isolamento dell'ente rispetto al mondo artistico e culturale italiano, un logoramento della sua immagine.

La commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, istituita con legge 26 aprile 1964, n. 310, i cui lavori si protrassero per due anni (1964-1966), così si riferiva, con una relazione del senatore Carlo Levi, alla necessità di una organica riforma degli enti pubblici statutariamente in rapporto con l'arte contemporanea: « Noi ereditiamo tre organismi o Enti, i cui regolamenti (che risalgono al periodo fascista) sono antiquati e non corrispondenti ai bisogni e alla realtà attuale; la cui attività, da anni oggetto di critiche di varia natura, è sempre pericolante; ma che tuttavia hanno avuto, sia pure con alterne vicende e periodi di fiore e di oscuramento, una qualche funzione nella storia dell'arte del nostro paese: la Quadriennale di Roma, la Biennale di Venezia e la Triennale di Milano. Ciascuno di questi enti è, per diverse e complesse ragioni, in qualche modo in crisi: si potrebbe pensare di abbandonarli al loro destino e di costruire degli organi del tutto nuovi, con nuove norme e nuovi compiti. È invece parso alla Commissione più opportuno proporre una loro utilizzazione, pur modificandone radicalmente la struttura, i regolamenti, le funzioni e i compiti in modo da farne, in modo nuovo, gli organi esecutivi autonomi di tutte le attività e le provvidenze e le iniziative che riguardano l'arte contemporanea; dando alla Quadriennale tutti i compiti di documentazione e promozione che riguardano l'arte nazionale, alla Biennale quelli dell'arte internazionale, alla Triennale quelli dell'arte

decorativa e applicata, dei rapporti con l'industria, con la tecnica, e con l'architettura nazionale e internazionale.

Questi compiti sono larghissimi e complessi, e non si esauriscono con l'allestimento periodico di una esposizione. Essi devono comprendere tutti i provvedimenti che riguardano l'arte moderna, il suo sviluppo e la sua documentazione. Si deve istituire un archivio completo dell'arte contemporanea, che la documenti totalmente; una biblioteca continuamente aggiornata di tutte le pubblicazioni sull'arte contemporanea; una filmoteca dei documentari scientifici e critici sull'arte moderna, la produzione di film e di documentari televisivi, una casa editrice che promuova e pubblichi libri, monografie, riviste e saggi; un archivio fotografico che offra a tutti gli artisti la possibilità di documentare l'intera loro produzione, con un servizio che potrebbe essere gratuito, e che (dopo le prevedibili prime difficoltà e lentezze) permetterebbe un completo materiale di studio, nello stesso tempo un'arma efficiente contro le falsificazioni; l'organizzazione annuale di mostre locali e regionali in tutta Italia, da servire di base e di premessa per le mostre nazionali e da correttivo e difesa contro l'influenza del mercato; lo studio delle nuove tecniche; l'istituzione di borse per i giovani artisti; e in genere l'attuazione di tutti i provvedimenti che possono favorire lo sviluppo dell'arte.

La Quadriennale (o come altrimenti vorrà nominarsi) dovrà dunque essere l'organismo esecutivo di tutte le attività che riguardano l'arte nazionale; la Biennale avrà le stesse funzioni (con una maggiore importanza al fatto espositivo) per l'arte internazionale, e così la Triennale per l'arte applicata: in modo che esse potranno coprire l'intero campo dell'attività artistica, e, con le mostre e le diverse attività locali e regionali, l'intero paese.

Queste funzioni sono infinitamente più estese e del tutto diverse da quelle che attualmente questi enti cercano di adempiere. Perciò non basteranno nuovi regolamenti, ma occorrerà una diversa struttura in vista delle nuove e larghissi-

me responsabilità e compiti; e adeguati mezzi finanziari; e dovranno essere organismi autonomi, retti da consigli di competenti (con scelta elettiva, ma servendosi del metodo su esposto dell'elenco speciale), sotto il controllo del Consiglio nazionale dei beni culturali. Attualmente la Quadriennale riesce a stento a organizzare una esposizione pletorica; la Biennale si è andata in questi anni specializzando in oggetti di mercato e di ricerca particolare (perché non alternare, a ritmo annuale, due Biennali, una pittorica e una oggettuale?). Le richieste di riforma dei regolamenti di questi enti sono molte: riportiamo in appendice le diverse proposte di legge, in molti punti simili tra loro, e in generale accettabili se questi enti dovessero limitarsi ai compiti attuali. Estendendo ed allargando le loro funzioni e le loro responsabilità, affidando ad essi l'attuazione e il coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività che riguardano l'arte contemporanea, converrà rivedere a fondo e in modo nuovo la loro struttura e la loro composizione.

I tre organismi autonomi di cui abbiamo parlato, con le loro attività di carattere nazionale, e con quelle locali e regionali, ordinate secondo piani di lavoro che si occupino dell'intero paese, assolveranno gran parte dei compiti dello Stato nei riguardi dell'arte contemporanea, sia per i problemi dello sviluppo e dell'incremento, sia per quelli della documentazione bibliografica, fotografica, di catalogo e di archivio». (Cfr. *Per la salvezza dei beni culturali in Italia* - Roma, Casa editrice Colombo, 1967, vol. I, pagg. 391-392).

La presente proposta di legge si ispira a quelle valutazioni, considerate oggi più che mai valide. Due sono i nodi

da sciogliere: quello, importantissimo, della sede, e quello della riforma dello statuto. Non compete, se non indirettamente, al Parlamento, l'intervento sul primo. Spetta al Parlamento, e si pone con urgenza, l'intervento sul secondo. Con urgenza: perché è necessario superare la paralisi di attività di una istituzione storica di elevato prestigio, rilanciarne e riqualificarne le funzioni in armonia con nuove concezioni dei compiti degli istituti culturali, con le grandi modificazioni che si sono avute nei modi di formazione, documentazione e circolazione dei prodotti delle attività artistiche.

È sentita l'esigenza di dilatare le funzioni dell'ente per farlo corrispondere alle esigenze attuali, senza che tale estensione vada a scapito della qualità delle iniziative, le quali, peraltro, debbono superare ogni carattere di occasionalità e di saltuarietà.

La condizione prima è la verifica e la ridefinizione dell'ordinamento e delle finalità dell'istituto.

Pensiamo ad una Quadriennale che sia luogo, nel campo delle arti visive, di una attività permanente, tale da fornire un quadro non parziale delle diverse espressioni artistiche, delle sperimentazioni in atto, dei dibattiti in corso, capace di svolgere una attività promozionale nei confronti particolarmente delle nuove leve di artisti.

Struttura democratica, non equivoca definizione delle competenze e delle finalità, autonomia e libertà di iniziativa, disponibilità di risorse finanziarie tali da consentire l'espletamento dei compiti istituzionali. A questi criteri si ispira la presente proposta di riforma dello statuto della Quadriennale.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

FINALITÀ E FUNZIONI

ART. 1.

L'Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale d'arte, con sede a Roma, istituito con regio decreto 1° luglio 1937, n. 2023, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70, ente di interesse pubblico, categoria VII, assume la denominazione di Ente nazionale Quadriennale d'arte.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma.

L'Ente concorre alla promozione e allo sviluppo delle arti visive italiane.

L'Ente esercita una attività permanente, organizzando mostre e svolgendo attività varie relative alle arti visive, anche in relazione con le altre promozioni artistiche (architettura, musica, teatro, cinema, ecc.) al fine di fornire un quadro del divenire delle espressioni artistiche, delle sperimentazioni in atto, del dibattito sulle arti e di offrire una immagine della situazione delle arti visive in Italia.

In questo quadro l'Ente cura anche lo scambio di mostre, iniziative e documentazioni con enti e istituzioni stranieri.

L'Ente ha altresì il compito di collaborare con le istituzioni pubbliche di arte contemporanea promosse da enti territoriali o da loro consorzi, favorendo lo scambio di iniziative e manifestazioni fra le diverse istituzioni, avvalendosi, per tale compito, anche del centro di documentazione dell'Istituto nazionale per l'arte contemporanea.

L'Ente organizza ogni biennio rassegne che documentino le attività delle istituzioni artistiche comunali e regionali.

L'Ente può organizzare, gestire, sponsorizzare iniziative culturali e artistiche proposte da persone, gruppi, enti, istituzioni ed associazioni, italiani e stranieri, che non abbiano interessi o finalità mercantili, assicurando piena libertà di forme e di idee espressive.

ART. 2.

L'organizzazione delle attività e delle manifestazioni artistiche è disciplinata da regolamenti adottati dal Consiglio direttivo.

ART. 3.

L'Ente nazionale Quadriennale d'arte mantiene la propria sede nel Palazzo delle esposizioni in Roma, con l'uso degli uffici e con la disponibilità, tempestivamente concordata col comune di Roma, degli spazi espositivi necessari alle attività previste dall'articolo 1 della presente legge, in attesa che l'Ente acquisisca una sede stabile.

Per la definizione della sede stabile dell'Ente è previsto il concorso finanziario dello Stato, nella misura del 50 per cento della spesa.

ART. 4.

Il patrimonio dell'ente è costituito dai beni mobili e immobili di cui l'Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma è proprietario al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati dallo Stato, da enti o privati, all'incremento del patrimonio stesso.

ART. 5.

L'ente provvede ai suoi compiti con:

- a) i redditi dal patrimonio;

b) i proventi di gestione;

c) il contributo ordinario dello Stato stanziato ogni anno nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

d) i contributi ordinari annuali del comune di Roma;

e) eventuali contributi straordinari dello Stato, del comune, della provincia di Roma, della regione Lazio e delle altre regioni a statuto ordinario o speciale secondo programmi di collaborazione alle manifestazioni di cui all'articolo 1 della presente legge;

f) i lasciti, le donazioni, i contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

TITOLO II.

ORGANI DIRETTIVI, ESECUTIVI E DI CONTROLLO - REGOLAMENTO DEL PERSONALE

ART. 6.

Sono organi dell'Ente nazionale quadriennale d'arte:

- 1) il consiglio direttivo;
- 2) il presidente;
- 3) il vice-presidente;
- 4) la giunta esecutiva;
- 5) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 7.

Il consiglio direttivo dell'Ente nazionale Quadriennale d'arte è presieduto dal presidente dell'Ente ed è composto da:

- a) tre rappresentanti del comune di Roma, eletti dal consiglio comunale;
- b) due rappresentanti della regione Lazio, eletti dal consiglio regionale;

c) due rappresentanti della provincia di Roma, eletti dal consiglio provinciale;

d) un rappresentante dell'Università di Roma, eletto dal corpo docente;

e) tre artisti designati dalle organizzazioni sindacali degli artisti operanti sul piano nazionale;

f) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali, nominato su proposta del Ministro, sentito il parere del comitato per le arti contemporanee del Consiglio nazionale dei beni culturali;

g) il sindaco di Roma o un suo delegato, che assume le funzioni di vicepresidente.

I membri di cui alle lettere a), b), c), f) debbono essere artisti o studiosi competenti nel campo della cultura artistica contemporanea.

Ai membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), quando non si tratti del sindaco di Roma, spetta una indennità di funzione, o gettone di presenza, la cui entità deve essere fissata dal consiglio direttivo.

I membri del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 8.

Il consiglio direttivo è l'organo deliberante dell'Ente. Esso fissa gli indirizzi per la realizzazione dei programmi di attività istituzionali.

Al consiglio, in particolare, è riservato deliberare in ordine:

a) al piano quadriennale di massima delle attività dell'Ente;

b) all'approvazione delle linee programmatiche e dei regolamenti delle manifestazioni;

c) alla nomina ed alla revoca del segretario generale di cui al successivo articolo 14;

d) alla nomina ed alla revoca di commissioni, comitati, gruppi di lavoro,

che si rendesse necessario istituire per lo svolgimento delle finalità dell'Ente.

Al consiglio è altresì riservato deliberare relativamente:

1) al bilancio annuale preventivo e consuntivo ed alle relative variazioni;

2) alla ripartizione ed alla spesa dei contributi, nonché dei redditi e dei proventi, attribuendoli secondo le esigenze anno per anno da soddisfare per le attività programmate e svolte;

3) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

4) agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere;

5) all'accettazione di lasciti, donazioni e legati;

6) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

7) alle indennità ed emolumenti da corrispondere al presidente, ai membri del consiglio direttivo, ai componenti il collegio dei sindaci, ai componenti le commissioni, comitati, gruppi di lavoro, ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'Ente;

8) agli eventuali conflitti di competenza fra gli organi interni.

Le deliberazioni di cui al numero 7) del terzo comma sono approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero per i beni culturali e ambientali ed il Ministero del tesoro, entro il termine massimo di tre mesi, trascorsi i quali le deliberazioni stesse divengono esecutive.

ART. 9.

Nella sua prima seduta, che si svolge sotto la presidenza del vicepresidente, il consiglio elegge, a maggioranza dei suoi

componenti, il presidente dell'Ente, il quale resta in carica per quattro anni.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, ne coordina le attività, convoca e presiede il consiglio direttivo e la giunta esecutiva di cui all'articolo 15, vigila sull'applicazione del presente statuto e sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari; provvede alla preparazione della relazione annuale sull'attività dell'Ente, del bilancio preventivo e del rendiconto, di cui cura la pubblicazione e la trasmissione statutaria; firma gli atti e i contratti congiuntamente al segretario generale; promuove gli atti conservativi dell'Ente; sta in giudizio come attore e come convenuto; cura l'osservanza dei regolamenti; esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

ART. 10.

Il consiglio direttivo deve essere convocato in seduta straordinaria quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

Ad inizio del suo mandato, il consiglio direttivo si convoca in seduta pubblica per esporre le linee del programma quadriennale dell'Ente, di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 8 della presente legge.

ART. 11.

Entro sessanta giorni dalla data d'insediamento, il consiglio direttivo provvede a redigere un piano di massima per l'attività del quadriennio di nomina. Il piano deve essere approvato con le stesse modalità del bilancio preventivo annuale, sentito il segretario generale.

Le adunanze del consiglio direttivo sono valide con la presenza in prima convocazione dei due terzi dei componenti e in seconda convocazione con quella della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti.

Delle adunanze del consiglio direttivo, a cura del segretario generale, sono redatti verbali convalidati dalla firma del presidente dopo l'approvazione.

ART. 12.

Il presidente, i componenti il consiglio direttivo e i membri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, dell'articolo 7 durano in carica un quadriennio e non possono essere rieletti o ridesignati nel quadriennio immediatamente successivo. Nel caso di vacanza di uno o più membri nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro trenta giorni, con le stesse modalità previste dall'articolo 8 della presente legge ed i nuovi membri durano in carica per il periodo necessario al compimento del quadriennio stesso.

Alla costituzione del nuovo consiglio si provvede entro e non oltre tre mesi dal termine del mandato del consiglio precedente.

Al presidente e ai membri del consiglio direttivo compete un emolumento e il rimborso delle spese sopportate per l'esercizio del loro ufficio, secondo quanto previsto dal regolamento interno di gestione.

ART. 13.

Il consiglio direttivo nomina, per incarico o per concorso nazionale, un segretario generale, il quale deve essere cittadino italiano di particolare competenza nei settori di attività dell'Ente, possedere capacità organizzativa e tecnica ed essere residente a Roma. Decade dall'incarico per dimissioni o per revoca motivata dal consiglio direttivo.

Al segretario generale spetta un'indennità di funzione determinata dal consiglio direttivo.

Il segretario generale resta in carica quattro anni e non può essere confermato nell'incarico.

ART. 14.

Le funzioni di segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato.

I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa essi sono tenuti a versare all'amministrazione di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsto dalla legge.

Il segretario generale ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo. Ha il compito di realizzare le attività dell'Ente conformemente alle direttive generali formulate dal consiglio direttivo e di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi dell'Ente.

È capo del personale dell'Ente. Delibera in ordine all'assunzione dei dipendenti, nei modi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 17.

Partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo e della giunta esecutiva.

ART. 15.

Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno una giunta esecutiva composta dal presidente e da quattro membri del consiglio. Alle riunioni della giunta partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale.

La giunta esecutiva attua le decisioni del consiglio direttivo.

ART. 16.

Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da tre membri: uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che presiede il collegio, uno dal Ministro per i beni cul-

turali ed ambientali, uno dal Ministro del tesoro.

Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per quattro anni e svolge tutte le funzioni previste per gli enti pubblici. I membri del collegio partecipano, senza diritto al voto, alle riunioni del consiglio direttivo dell'Ente.

I membri del collegio dei revisori dei conti hanno diritto ad una indennità di funzione stabilita dal consiglio direttivo dell'Ente.

ART. 17.

Il consiglio direttivo, nella prima attuazione della presente legge, formula un testo di regolamento organico del personale, in sostituzione di quello previsto dal regio decreto 16 dicembre 1941, n. 1629, e successive modificazioni.

Il nuovo regolamento è sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, sentiti i ministri interessati. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica, il regolamento si intende approvato.

TITOLO III.

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

ART. 18.

L'Ente è escluso dall'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.

Alla contrattazione, oltre alle delegazioni dell'Ente e delle organizzazioni sindacali, partecipano con funzioni consultive rappresentanti del Ministero per i beni culturali ed ambientali e del Ministero del tesoro.

ART. 19.

L'anno finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L'esercizio dell'anno finanziario comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce.

La relativa contabilità distingue le operazioni riguardanti la gestione del bilancio da quelle riguardanti le variazioni patrimoniali. L'Ente deve tenere aggiornato un inventario di tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, nonché un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

ART. 20.

Gli eventuali disavanzi di gestione vengono ripianati nel corso del successivo esercizio finanziario a carico del relativo contributo dello Stato come determinato dall'articolo 27.

Nel quadriennio di gestione di cui all'articolo 12 la entità complessiva della spesa non può essere superiore all'ammontare globale dei redditi, dei contributi e delle assegnazioni percepiti dall'Ente nello stesso periodo.

L'eventuale disavanzo esistente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge viene ripartito sui quattro bilanci immediatamente successivi.

Gli avanzi di gestione sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze di bilancio degli esercizi successivi.

ART. 21.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal consiglio direttivo entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Non oltre il 15 novembre successivo detto bilancio, corredato dalla deliberazione del consiglio direttivo e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti,

deve essere rimesso per conoscenza al Ministero per i beni culturali ed ambientali, al comune di Roma e alla regione Lazio.

ART. 22.

Il presidente presenta il conto consuntivo al consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal consiglio direttivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Non oltre il 30 maggio detto conto, corredato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, deve essere rimesso al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

ART. 23.

La gestione finanziaria dell'Ente è sottoposta al controllo della Corte dei conti, che lo esercita a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Alla Corte dei conti detto bilancio è trasmesso dal presidente dell'Ente, non oltre dieci giorni dalla sua deliberazione.

Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio.

ART. 24.

Il servizio di cassa dell'Ente è affidato all'istituto che svolge il servizio di tesoreria per il comune di Roma o ad una delle aziende di credito prescelta dal consiglio direttivo tra quelle indicate dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

I mandati, per essere esigibili, devono portare congiuntamente le firme del presidente e del segretario generale.

ART. 25.

I proventi derivanti dalle attività e manifestazioni dell'Ente sono assoggetta-

ti all'aliquota del 3 per cento di cui al numero 5 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 840.

ART. 26.

L'Ente è ammesso ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative. È ammesso altresì ad usufruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 27.

Il contributo annuo ordinario dello Stato, di cui all'articolo 3 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081, è elevato, a partire dal 1984, a lire 2 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

La metà del contributo, di cui al precedente comma, deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 28.

All'onere derivante dall'aumento del contributo annuo ordinario dello Stato, previsto dal precedente articolo 13, si provvede, per l'esercizio 1984, mediante riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando corrispondente quota parte dell'accantonamento « Adeguamento delle normative del provveditorato generale dello Stato ».

ART. 29.

Nella prima applicazione della presente legge il consiglio direttivo nominato per il quadriennio 1983-1987, resta in carica fino alla fine del suo ordinario

mandato, e viene, non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima, opportunamente integrato secondo quanto prescritto dall'articolo 8.

ART. 30.

Nella prima applicazione della presente legge, il regolamento degli uffici e del personale di cui all'articolo 17 è formulato, dal consiglio direttivo, entro e non oltre quattro mesi dal suo insediamento.

ART. 31.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.